

AXA IM Fixed Income Investment Strategies

Il presente modulo di sottoscrizione (di seguito il "Modulo di Sottoscrizione") è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Quote del fondo denominato AXA IM Fixed Income Investment Strategies (di seguito anche il "Fondo"), fondo comune di investimento a struttura multicomparto e multiclass di diritto lussemburghese gestito da AXA Investment Managers Paris (la "Società di Gestione").

AXA Investment Managers Paris (di seguito anche la "Società di Gestione"), in qualità di Società di Gestione del Fondo AXA IM Fixed Income Investment Strategies, con sede legale in Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, E' OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE "KEY INFORMATION DOCUMENT" (DI SEGUITO, "KID"), IN VERSIONE CARTACEA O TRAMITE SITO INTERNET.

La lista dei soggetti collocatori autorizzati al collocamento (di seguito, il "Soggetto Collocatore" / i "Soggetti Collocatori" ovvero il "Soggetto Abilitato" / i "Soggetti Abilitati") è disponibile sul sito internet www.axa-im.it nell'area "Investitori Privati", sezione "Documentazione". Tale lista contiene altresì l'elenco dei soggetti incaricati dei pagamenti (di seguito il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" o i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti").

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza:

In caso di sottoscrizione effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Collocatore provvede affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

NUMERO DI CONTO DEL CLIENTE _____

1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Persona Fisica Società o Ente (*)

Cognome e Nome/

Ragione sociale/Denominazione Sociale _____ Sesso M F

Luogo di nascita _____ Data di nascita ____/____/_____ Nazionalità _____

Professione _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____

Indirizzo di Residenza/Sede legale _____

Città _____ Cap _____ Prov. _____ Nazione _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____

Luogo di rilascio _____ Data rilascio ____/____/____

Indirizzo di corrispondenza (solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Indirizzo _____

Città _____ Cap _____ Prov. _____ Nazione _____

(*) In caso di Società o Enti, si prega di indicare i dati relativi alla persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza nel riquadro successivo.

SECONDO SOTTOSCRITTORE In caso di Società o Ente, indicare persona fisica con poteri di rappresentanza (Barrare se inesistente)

Cognome e Nome _____ Sesso M F
Luogo di nascita _____ Data di nascita ____/____/_____ Nazionalità _____
Indirizzo _____
Città _____ Cap _____ Prov. ____ Nazione _____
Telefono _____ Codice Fiscale _____
E-mail _____
Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____
Luogo di rilascio _____ Data rilascio ____/____/_____

TERZO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)

Cognome e Nome _____ Sesso M F
Luogo di nascita _____ Data di nascita ____/____/_____ Nazionalità _____
Indirizzo _____
Città _____ Cap _____ Prov. ____ Nazione _____
Telefono _____ Codice Fiscale _____
E-mail _____
Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____
Luogo di rilascio _____ Data rilascio ____/____/_____

QUARTO SOTTOSCRITTORE (Barrare se inesistente)

Cognome e Nome _____ Sesso M F
Luogo di nascita _____ Data di nascita ____/____/_____ Nazionalità _____
Indirizzo _____
Città _____ Cap _____ Prov. ____ Nazione _____
Telefono _____ Codice Fiscale _____
E-mail _____
Tipo di documento _____ N. _____ Rilasciato da _____
Luogo di rilascio _____ Data rilascio ____/____/_____

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Investimento in Unica Soluzione (PIC) (1):

Nome Comparto (2)	Classe	Valuta della Classe	Importo lordo dell'investimento	Commissione di sottoscrizione	Dividendi (3)	
					Distribuiti	Reinvestiti

(1) Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC).

(2) L'elenco dei comparti di AXA IM Fixed Income Investment Strategies commercializzati in Italia è contenuto nell'Appendice I "Elenco dei Comparti e delle Classi di Quote oggetto di commercializzazione in Italia" dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

(3) In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti. Tale operatività è subordinata alla previa verifica dell'applicabilità dell'opzione "Reinvestimento" con il proprio Soggetto Collocatore.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento utilizzabili sono esclusivamente i bonifici bancari o l'addebito in conto.

ASSEGNI BANCARI/CIRCOLARI/ POSTALI

L'importo viene corrisposto mediante: Assegno Bancario/Assegno Circolare/Assegno Postale non trasferibile emesso da uno dei sottoscrittori all'ordine di **AXA Investment Managers Paris** non trasferibile. Solo per importi inferiori a Euro 1.000 - ovvero al diverso importo di volta in volta stabilito dalla legge - l'assegno può essere altresì emesso all'ordine di uno dei sottoscrittori e da questi girato ad **AXA Investment Managers Paris**.

Tipo Assegno (*)	Numero Assegno	Banca	Divisa	Importo in Euro

(*) AB = Assegno bancario; AC= Assegno circolare; AP=Assegno postale

TOTALE ASSEGNI _____

Si prega di notare che gli assegni sono accettati salvo buon fine e che sono accreditati con le seguenti date di valuta dall'effettiva disponibilità dei fondi:

- Assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: valuta di accredito il giorno di versamento.
- Assegni bancari, circolari o postali esigibili su piazza e fuori piazza: valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

BONIFICO BANCARIO SUI C/C INTESTATI AD AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

c/c BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT33X010301159900000005624	PASCITM1COR
USD	IT61R010301159900000056001	PASCITM1COR

c/c CACEIS Bank, Italy Branch

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT46I034380160000500220873	ISAEITMMXXX
USD	IT23J034380160000500220874	ISAEITMMXXX

C/C Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
EUR	IT57W0327101600003500190000	ALLFITMMXXX
USD	IT34X0327101600003500190001	ALLFITMMXXX

c/c SGSS S.p.A.

Divisa Conto	Codice Iban	Codice Bic
UR	IT52B033070171900000028119	TWOSITMM
USD	IT16X033070171900000028120	TWOSITMM

I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

Per le sottoscrizioni in divisa diversa dall'Euro, si prega di far riferimento al proprio Soggetto Collocatore al fine di ottenere le coordinate bancarie complete per la disposizione del relativo pagamento.

ADDEBITO DIRETTO IN CONTO

a valere sul c/c n. IBAN _____

intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice _____

Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i, al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La normativa vigente vieta i pagamenti in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI RELATIVI ALLE QUOTE A DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

(sezione da compilare solo qualora si sia optato per il pagamento dei dividendi)

I dividendi relativi alle classi di Quote a distribuzione dei proventi verranno riconosciuti mediante:

- BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente: Banca _____
IBAN _____
 ASSEGNO, intestato a _____

4. FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto Collocatore o al Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. In tali casi, l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto Collocatore e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.

Alla sottoscrizione di Quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto legislativo.

5. CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto Collocatore che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

- (i) trasmetta in forma aggregata al Fondo o al soggetto da esso designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
(ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto Collocatore con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.

La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le Quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del/dei Sottoscrittore/i. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Quote sottoscritte per ciascuno di essi.

Conferisco/i amo al Soggetto Collocatore, che accetta, mandato con rappresentanza affinché in nome e per conto mio/nostro provveda a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Prendo atto che è possibile impartire l'ordine di investimento direttamente al Collocatore al quale sia stato da me conferito mandato con rappresentanza nell'ambito del contratto di collocamento, nei modi disciplinati dal contratto di collocamento stesso, affinché quest'ultimo lo trasmetta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in mio nome e per mio conto. Resta fermo in tal caso l'obbligo del Collocatore di consegnarmi il KID, prima dell'investimento, e di mettere a mia disposizione copia del presente Modulo di sottoscrizione.

Luogo e Data _____

Firma primo Sottoscrittore

Firma terzo Sottoscrittore

Firma secondo Sottoscrittore

Firma quarto Sottoscrittore

6. VERIFICHE FACTA E CRS

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscrittore/i:

- (i) Accetta/no di sottoscrivere le sopraindicate Quote del Fondo.
- (ii) Dichiara/no di avere sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione dopo avere preso visione, in ogni sua parte, del KID, del Prospetto e della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Quote del Fondo (di seguito anche "**Allegato al Modulo di Sottoscrizione**").
- (iii) Dichiara/no di essere a conoscenza che il contratto di sottoscrizione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione e la consegna al Soggetto Collocatore.
- (iv) Prende/ono atto che le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento.
- (v) Prende/ono atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate.
- (vi) Prende/ono atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo Sottoscrittore.
- (vii) Prende/ono atto che tutti i Sottoscrittori possono impartire istruzioni alla AXA IM Fixed Income Investment Strategies in modo disgiunto.
- (viii) Dichiara/no di aver ricevuto adeguata informativa circa i rischi generali connessi alla sottoscrizione delle Quote.
- (ix) Prende/ono atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e, pertanto, in caso di storno dell'operazione mi impegno alla rifusione di tutti i danni procurati.
- (x) Dichiara/ano di non essere "Soggetto/i statunitense/i" (US person)- come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Si impegna/impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse/assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense.
- (xi) Prende/ono atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il lo status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia - come definiti nel Prospetto), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, si impegna/impegnano a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- (xii) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, si impegna/impegnano a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Prende/Prendono atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesthi il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
- (xiii) Dichiara/no di essere consapevole/i ed accettare che la sottoscrizione e la partecipazione al Fondo è regolata dal Prospetto e dalla legge irlandese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro irlandese, salvo il caso in cui il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- (xiv) Dichiara/no di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata.
- (xv) Dichiara/no di avere un'età superiore ai 18 anni.

Luogo e Data _____

Firma primo Sottoscrittore

Firma secondo Sottoscrittore

Firma terzo Sottoscrittore

Firma quarto Sottoscrittore

8. UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA – SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA AUTORIZZATA

La sottoscrizione delle Quote così come ogni altra disposizione successiva relativa alle Quote (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi, conversioni) può avvenire con modalità alternative alla firma autografa, in presenza di specifici accordi con il Soggetto Collocatore.

In particolare, il Soggetto Collocatore mette a disposizione dei propri clienti soluzioni di firma elettronica avanzata (firma digitale, firma digitale remota e la firma elettronica qualificata, congiuntamente la "**Firma Elettronica**"), predisposte nel rispetto delle regole tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 ("**D.P.C.M.**"), quali modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ("**Codice dell'Amministrazione Digitale**") e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. L'utilizzo della Firma Elettronica messa a disposizione dal Collocatore consente di soddisfare il requisito legale della forma scritta del documento, garantendo l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

Il Fondo riconosce alla Firma Elettronica apposta piena validità nei rapporti tra il Sottoscrittore ed il Fondo stesso in relazione agli investimenti nelle Quote.

L'utilizzo della Firma Elettronica è subordinato alla circostanza che il Sottoscrittore, debitamente identificato e informato dal Soggetto Collocatore sui termini e sulle condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, l'utilizzo della Firma Elettronica.

A tal fine, il Sottoscrittore/i Sottoscrittori rendono le seguenti dichiarazioni:

- Prendo/iamo atto che il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione informativi previsti dall'art. 571 comma 1, del D.P.C.M. 22 febbraio 2013;
- Dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso della Firma Elettronica fornita dal Soggetto Collocatore;
- Prendo/iamo altresì atto che il servizio relativo all'utilizzo della Firma Elettronica è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che il Fondo è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al predetto servizio fornito dal Soggetto Collocatore.

Il/i sottoscritto/i:

Firma primo Sottoscrittore

Firma secondo Sottoscrittore

Firma terzo Sottoscrittore

Firma quarto Sottoscrittore

- (1) Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 57, comma 1, del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata):
«1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono: a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente; b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità; c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo; d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet; e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1; f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet; h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.
2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.
3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2 devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole anche sul proprio sito internet.
Commi 4, 5 e 6 omissis.».

9. PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa sul trattamento dei miei/nostri dati personali contenuta nella sezione 10 dell'Allegato.

10. SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi della L. 197/1991 e del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/i Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli appositi spazi.

Soggetto Collocatore _____

Cognome e nome del Consulente finanziario/Dipendente _____

Ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 58/98 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta _____

in sede fuori sede

Luogo e Data _____ Firma del Consulente finanziario/Dipendente (ove previsto): _____

Codice _____ Timbro _____

Codice/Matricola del Consulente Finanziario _____

AXA IM Fixed Income Investment Strategies

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, multiclass e multicompartment (nel seguito, "Fondo")¹

Il presente documento è valido dal 16.12.2025

L'elenco dei Comparti e delle Classi di Quote oggetto di commercializzazione in Italia è riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato.

A) SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sotto indicati Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CÖNSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emissenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Società di Gestione e/o ai soggetti incaricati dell'amministrazione del Fondo indicati nel Prospetto.

1. Soggetti Collocatori

La commercializzazione delle Quote del Fondo AXA IM Fixed Income Investment Strategies nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (di seguito, il/i "Soggetto/i Collocatore/i"). I Soggetti Collocatori sono responsabili per l'intrattenimento dei rapporti con gli investitori ivi compresa per la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e che curano i rapporti tra il Fondo e gli investitori in Italia

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo ed incaricati anche di curare i rapporti tra gli investitori ed i soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori nel Fondo ed incaricati anche di curare i rapporti tra il Fondo e gli investitori in Italia (di seguito, il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" o i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti") sono i seguenti:

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna); le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Milan Branch - in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano ;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 (funzioni svolte presso la sede di Mantova, Via Grossi, 3);
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91, Rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara, 19).

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento eventuale di proventi.

In aggiunta all'attività di intermediazione nei pagamenti, le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, nell'ambito della commercializzazione in Italia delle Quote del Fondo, sono le seguenti:

- ricevere le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote trasmesse dai Soggetti Collocatori ed inviare tali domande al Fondo o al soggetto da essa delegato;
- inviare agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- calcolare e provvedere al pagamento delle ritenute fiscali applicabili;
- effettuare le eventuali operazioni di conversione della valuta;
- espletare i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
- provvedere alla consegna dei certificati delle quote, ove possibile e prevista, anche per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- mantenere a disposizione dei sottoscrittori la documentazione indicata nel successivo paragrafo 8.

In forza dell'apposito mandato conferito dall'investitore mediante il Modulo di Sottoscrizione, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti trasmetteranno le richieste di sottoscrizione delle Quote in forma cumulativa, a proprio nome e per conto dei sottoscrittori, e saranno iscritti nel registro dei titolari di quote del Fondo in luogo dei singoli investitori. I sottoscrittori, tramite i Soggetti Collocatori, potranno in qualsiasi momento revocare il mandato conferito al Soggetto Abilitato e richiedere la registrazione delle Quote a proprio nome nel registro dei titolari di quote del Fondo.

B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA

3. Sottoscrizione, rimborso e conversione delle Quote

La sottoscrizione in Italia delle Quote a capitalizzazione di Classe E, F e BE del Fondo avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Qualora il Modulo di Sottoscrizione sia firmato da due o più Sottoscrittori, ciascun Sottoscrittore potrà

¹ Solo per il Modulo di Sottoscrizione per la rete Allfunds, i riferimenti a 'Fondo' e a 'OICR' nel presente Allegato e nella parte anagrafica che precede devono essere intesi come equivalenti

esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione nel Fondo in forma disgiunta. Ogni eventuale deroga alla possibilità di operare disgiuntamente dovrà essere comunicata per iscritto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, a mezzo raccomandata A/R.

La sottoscrizione di Classi di Quote a distribuzione potrebbe comportare il riconoscimento ai relativi Sottoscrittori del diritto alla percezione di un provetto, coerentemente con quanto previsto dal Prospetto. L'importo distribuito a titolo di dividendo potrà essere inferiore al rendimento conseguito e/o alle plusvalenze realizzate, in conformità alla politica di distribuzione del Fondo che potrà definire soglie di distribuzione diverse in relazione a ciascuna Classe di Quote del comparto di riferimento.

Ogni sottoscrittore ha diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso di tutte o di parte delle proprie Quote, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle Quote da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie Quote, con Quote di un diverso Comparto o di una diversa Classe del Fondo previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore, fermi restando gli eventuali minimi di investimento iniziale previsti dal Prospetto. In deroga a quanto precede, non è possibile richiedere conversioni verso o da Azioni di Classe BE. La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle Quote che si intendono convertire, i riferimenti delle Quote, il nuovo Comparto, il tipo di Quote di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del sottoscrittore.

La conversione tra classi di Comparti differenti costituisce un rimborso seguito da una sottoscrizione.

Trovano pertanto applicazione i termini e le condizioni previsti per la sottoscrizione e il rimborso delle Quote.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (procedura c.d. dell'"Ente Mandatario"). Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide del Sottoscrittore, lo stesso conferirà il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento ad una Banca terza secondo quanto previsto nell'apposito Modulo di Sottoscrizione cui si rimanda.

Inoltre, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione degli investimenti e della relativa documentazione può avvenire anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti Collocatori che potrà essere contenuto anche all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il proprio Soggetto Collocatore (contratto a cui il Fondo e/o la Società di Gestione sono estranei).

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore) e di rimborso, trasmette alla Società di gestione o al soggetto da essa delegato i dati relativi alle domande pervenute. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Si precisa che in caso di sottoscrizioni effettuate per il tramite di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, la gestione del diritto di recesso è in capo ai Soggetti Collocatori.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvederanno, se necessario, a convertire l'importo di sottoscrizione nella valuta di denominazione delle Quote prescelte.

La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso avverrà nei termini definiti dal Prospetto.

La titolarità delle Quote è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento e non è prevista l'emissione dei certificati rappresentativi delle Quote.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione da un Comparto ad un altro del Fondo, le stesse saranno eseguite mediante inoltro al Fondo o al soggetto da esso delegato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Quote del Comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di Quote del Comparto di destinazione, al netto della ritenuta. La valorizzazione della suddetta operazione di rimborso avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione sarà invece valorizzata al massimo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso, sulla base della ricezione dell'eseguito da parte del Fondo o dal soggetto da esso designato.

In caso di rimborso di quote, il pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta fiscale e delle eventuali commissioni/spese applicabili verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato, mediante trasferimento su un conto corrente indicato dal Sottoscrittore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del Sottoscrittore all'indirizzo indicato da quest'ultimo. L'importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione della classe del Comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore.

Con riferimento all'operatività di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti si precisa che il Soggetto Collocatore o, se del caso, un soggetto terzo (2), riceve da tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui quest'ultimo ha ricevuto il controvalore lordo dal Fondo o dal soggetto da esso delegato - l'accrédito del corrispettivo dei rimborsi disposti e provvede al successivo pagamento dell'ammontare all'investitore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. In caso di rimborso su un Comparto la cui classe sia espressa in una valuta diversa dall'Euro, tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti qualora il sottoscrittore richieda il pagamento in Euro, negozia il tasso di cambio nella data in cui riceve la conferma dell'eseguito dal Fondo o dal soggetto da esso delegato.

In conformità con quanto indicato nel Prospetto del Fondo, in aggiunta alle commissioni previste dal medesimo, sono poste a carico dei sottoscrittori le seguenti commissioni/spese:

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- diritto variabile di 0,15% (min. 12,50 Euro – max 22,50 Euro) per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 3,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi a fronte di rendicontazione riepilogativa su base semestrale.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **CACEIS Bank, Italy Branch (CACEIS)**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 15,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso in Euro e massimo 25,00 Euro per rimborso in divisa.
- massimo 2,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (o reinvestiti, se previsto) pagati a mezzo bonifico in Euro e massimo 5,00 Euro se in divisa.

(2) Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **SGSS S.p.A.**, applicherà le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- massimo 25,00 Euro per Comparto, per ogni sottoscrizione iniziale/versamento aggiuntivo/rimborso.
- massimo 5,00 Euro in caso di distribuzione di dividendi (non addebitata in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro).

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano la possibilità di scontare parte delle commissioni connesse all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

4. Lettere di conferma

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dal Fondo o da un soggetto da esso delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale delle operazioni di conversione tra Comparti, la conferma delle stesse potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

In caso di sottoscrizione in Quote che prevedono la distribuzione di proventi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà ad inviare la relativa lettera di conferma del controvalore netto del provento corrisposto ovvero reinvestito. Alternativamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti produrrà una rendicontazione almeno semestrale riepilogativa dei proventi corrisposti ovvero reinvestiti.

5. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking/telefax), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Per quanto riguarda l'utilizzo della Firma Elettronica Autorizzata, si rinvia alle disposizioni contenute nell'apposita Sezione del Modulo di Sottoscrizione denominata "UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA – SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA AUTORIZZATA". La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori. I soli mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario o l'addebito in conto. In caso di operazioni effettuate tramite Internet, il Soggetto Abilitato può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Quote da emettere, convertire o rimborsare.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

6. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel Prospetto e nel KID in aggiunta alle commissioni di gestione il Fondo addebiterà al sottoscrittore le seguenti commissioni, ove previste:

Classe	Commissione di Sottoscrizione	Commissione di Rimborso
Classe E	0%	0%
Classe F	Max 3%	0%
Classe BE	0%	Fino al 2,10%

Si prega di fare riferimento all'Appendice 1 per un elenco dettagliato dei Comparti e della loro tipologia.

I Soggetti Collocatori potranno riconoscere al sottoscrittore riduzioni di tali commissioni fino ad un massimo del 100% (escluse azioni BE).

Per quanto concerne le Quote di classe E e BE, è prevista l'applicazione di una commissione di distribuzione a valere sul patrimonio di ciascun Comparto nella misura massima dello 0,70%.

7. Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori, a propria discrezione, possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di sottoscrizione indicate nel Prospetto fino ad un massimo del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

8. Modalità di diffusione della documentazione informativa

In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KID ed il Modulo di Sottoscrizione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, assicureranno ai sottoscrittori che ne facciano richiesta il diritto di ottenere gratuitamente in formato elettronico, copia della seguente documentazione:

- l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale in lingua inglese;
- il Regolamento di gestione del Fondo in lingua inglese;
- i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico in Lussemburgo.

La documentazione sopra indicata è altresì disponibile sul sito internet di AXA IM Italia, www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione".

Il Fondo ed i soggetti dallo stesso incaricati potranno inviare la suddetta documentazione informativa, qualora ciò fosse richiesto dai sottoscrittori, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

I documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente e saranno in ogni caso disponibili sul sito internet www.axa-im.it, nella sezione "Documentazione". Con le stesse modalità sono pubblicati gli eventuali avvisi di distribuzione dei proventi.

Il prezzo delle Quote di ciascun Comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito *internet* www.axa-im.it. In particolare nella sezione "Fondi" sotto il profilo "Investitori Privati", si otterrà la lista di tutti i Comparti –e relative classi- commercializzati in Italia con l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per Quota.

9. Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Quote una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta "white list").

Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella "white list", in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella "white list".

I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato sono soggetti alla ritenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i Comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, pertanto, l'intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alla ritenuta del 26%.

La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle Quote a diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle Quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le Quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l'imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l'importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni.

In caso di successione ereditaria, il valore delle Quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo è dovuta su base annua nella misura del 2 per mille, con applicazione della misura massima di Euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi.

Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall'emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l'imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall'emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l'imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all'investitore e le comunicazioni inviate dall'emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la AXA Investment Managers Paris in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è AXA Investment Managers Paris (la "Società di Gestione"), rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica DataPrivacy@axa-im.com. In particolare, in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Générale Securities Services S.p.A., Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e CACEIS Bank, Italy Branch agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>,

<https://allfunds.com/it/data-protection/>,

<https://www.mps.it/privacy.html>,

<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>.

In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso il Fondo.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta del Fondo. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nel Fondo come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi del Fondo. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta del Fondo ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

Appendice 1

AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES

Fondo Comune di Investimento multiclass e multicompartmento di diritto lussemburghese

Elenco dei Comparti e delle Classi di Quote oggetto di commercializzazione in Italia

Costituiscono oggetto di offerta in Italia le Quote a capitalizzazione e a distribuzione delle Classi E, F e BE di AXA IM Fixed Income Investment Strategies appartenenti ai Comparti di seguito indicati:

Nome Comparto	Classe di azioni	Codice ISIN
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield	E - EUR - Acc	LU0658026512
	E - USD (H) - Acc	LU0931218647
	F - EUR - Acc	LU0658026603
	F - USD (H) - Acc	LU0658026868
	F Dis Semestrale EUR	LU0931222755
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds	E - EUR (H) - Acc	LU0546067538
	E - USD - Acc	LU0665681721
	F - EUR (H) - Acc	LU0546066993
	F - USD - Acc	LU0546067371
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield	E - EUR(H) - Acc	LU0523282928
	E - USD - Acc	LU0546067702
	F - EUR(H) - Acc	LU0292585626
	F - USD - Acc	LU0292585030
	F Dis Semestrale EUR (H)	LU0292586350
AXA IM FIIS – Euro Credit Opportunities Target 2028 *	BE Dis Eur	LU2855483900
AXA IM FIIS Euro Credit Opportunities 2029**	BE Acc EUR	LU2988637588
	BE Dis EUR	LU2988637661
	F Acc EUR	LU2988637745
	F Dis EUR	LU2988637828
	E Acc EUR	LU2988638040
	E Dis EUR	LU2988638123
AXA IM FIIS - Strategic Opportunities 2030***	BE Dis fl EUR	LU3110808659

Non tutti i Comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio Soggetto Collocatore.

* Il Comparto può essere sottoscritto durante il Periodo di Sottoscrizione così come definito nel Prospetto (nello specifico dal 15.10.2024 al 17.12.2024) o in qualsiasi altro periodo eventualmente deliberato dagli Amministratori.

** Il Comparto può essere sottoscritto durante il Periodo di Sottoscrizione così come definito nel Prospetto (nello specifico dal 01.03.2025 al 18.07.2025). Il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio") informa che, in conformità con le disposizioni del Prospetto del Fondo (il "Prospetto") e in consultazione con AXA Investment Managers UK Limited, il gestore degli investimenti di AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Euro Credit Opportunities 2029 (il "Comparto"), è stato deciso di riaprire il Periodo di Sottoscrizione del Comparto a partire dal 6 agosto 2025 fino al 7 agosto 2025 (la "riapertura").

*** Il Comparto può essere sottoscritto durante il Periodo di Sottoscrizione così come definito nel Prospetto (nello specifico dal 20.10.2025 al 04.02.2026) o in qualsiasi altro periodo eventualmente deliberato dagli Amministratori.